

## **DELIBERAZIONE N. 10 DD. 15.02.2007**

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ SOPRAVVENUTA NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI GIORDANI MAURIZIO, FRANCHI RUGGERO, ALBERTO DONINI E CLARA CAMPESTRINI, EX ARTICOLO 21, COMMA 1, LETTERA D) DEL TESTO COORDINATO DELLE LEGGI REGIONALI SULLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI APPROVATO CON D.P.G.R. 1° FEBBRAIO 2005 N. 1/L (RICORSO AL T.R.G.A. DI TRENTO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DI DATA 02-04.10.2006): CONTESTAZIONE AI CONSIGLIERI INTERESSATI.

### **Il Sindaco, relatore, comunica:**

Con deliberazione n. 38 di data 02-04.10.2006, esecutiva a termini di legge, il Consiglio comunale ha autorizzato il rilascio alla società Paganella 2001 S.p.a. di Andalo di concessione edilizia in deroga per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno – loc. Pian Dosson C.C. Molveno e C.C. Andalo".

Avverso tale deliberazione i signori Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara hanno presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4063/06.

Tutti i quattro ricorrenti ricoprono la carica di consigliere comunale e, in relazione a tale circostanza, si mette in evidenza che il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L sancisce, all'articolo 21, 1° comma, lettera d), l'incompatibilità tra la carica di Consigliere e "colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il Comune".

Il quarto comma dello stesso articolo 21 prevede che l'ipotesi di incompatibilità in precedenza richiamata non si applichi agli amministratori per fatti connessi con l'esercizio del mandato, mentre il comma 2 del successivo articolo 23 del medesimo "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" stabilisce che le cause di incompatibilità sopravvenuta importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

La formale presentazione e notificazione del ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha determinato l'insorgere di una effettiva contrapposizione tra le parti in causa, rappresentate, nella fattispecie, dai consiglieri comunali Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara e dal Comune di Molveno, quali naturali destinatarie degli effetti del giudizio promosso dai ricorrenti.

La sussistenza dell'effettiva e formale pendenza della lite, quale presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione della procedura in oggetto, si verifica sia quando il contenzioso viene proposto davanti al giudice amministrativo, come nel caso di specie, o civile, sia quando lo stesso risulti pendente in sede amministrativa.

Ai fini dell'applicabilità, nella fattispecie, dell'esimente di cui al comma 4 dell'articolo 21 del D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, deve essere messo in rilievo che una delle condizioni di ammissibilità, ai fini della valida proposizione di un ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A., è la "personalità" dell'interesse che si intende fare valere, di tal ché, in via di principio, i consiglieri comunali, in quanto tali, non appaiono legittimati ad agire contro l'Amministrazione di appartenenza, mentre un ricorso di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica.

Ora, se i motivi di gravame adottati dai ricorrenti ai punti 1. e 2. riguardano possibili lesioni del loro "ius in officio", non altrettanto può dirsi per i motivi di gravame adottati ai successivi punti 3., 4. e 5. riguardanti il merito del provvedimento impugnato e non certo la lesione delle loro prerogative.

Ne consegue che, sia pure con riferimento ai motivi di gravame di cui ai punti 3., 4. e 5, i ricorrenti abbiano fatto valere un interesse personale, con conseguente inapplicabilità dell'esimente di cui al precitato comma 4 dell'articolo 21 del D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L.

In presenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta, l'articolo 24 del più volte citato D.P.G.R. 1.02.2005 n. 1/L, prevede l'adozione da parte del Consiglio comunale di un primo atto con il quale viene contestata, ai Consiglieri interessati, la condizione ostativa; l'interessato, entro i dieci giorni successivi la notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di formulare osservazioni o di rimuovere la causa stessa dell'incompatibilità.

Alla luce delle argomentazioni in precedenza esposte, si propone l'adozione, nei confronti dei consiglieri Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara, del formale provvedimento di contestazione della causa di incompatibilità sopravvenuta ex articolo 21, comma 1, lettera d, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L.

Tutto ciò premesso:

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Visto** il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento presentato dai signori Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara, tutti consiglieri comunali del Comune di Molveno e notificato al Comune di Molveno mediante lettera raccomandata del servizio postale, acquisita agli atti del Comune in data 4 dicembre 2006 sub prot. n. 4063/06, deliberazione del Consiglio comunale di Molveno n. 38 di data 02-04.10.2006 avente ad oggetto "Autorizzazione ai sensi dell'articolo 104 della L.P. n. 22/91 e ss.mm. relativa all'istanza di deroga urbanistica presentata dalla società Paganella 2001 S.p.a. con sede in Andalo per il progetto di "Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato delle piste da sci, Monte Paganella tratto Lago di Molveno- loc. Pian del Dosson CC. Molveno e CC. Andalo".

**Visto** il "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali", approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L ed in particolare gli articoli 21, 23 e 24.

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n.3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione di copertura finanziaria;

**Sentito** l'intervento del Consigliere Giordani Maurizio che dà lettura di un documento di osservazioni, che, su sua richiesta, viene allegato al verbale della seduta, in cui egli afferma, citando a supporto alcune sentenze della Corte di Cassazione, che l'esimente per "fatto connesso con l'esercizio del mandato" deve essere riconosciuta in tutte quelle controversie "insorte per il perseguimento di interessi generali e non già per i fini personali dell'amministratore e, di conseguenza, non sussiste la situazione di incompatibilità contestata, dal momento che il ricorso al T.R.G.A. di Trento non è stato presentato certo per motivi "personali".

**Udita** la replica del Sindaco il quale riferisce che la presente fase del procedimento previsto dall'articolo 24 del Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L. ha come unico scopo quello di contestare formalmente ai consiglieri interessati la situazione di incompatibilità in cui sono venuti a trovarsi, in modo da consentire loro di presentare le osservazioni che ritengano più opportune per far riconoscere l'insussistenza della causa di incompatibilità loro contestata e, in quanto tale, si configura quasi come un atto dovuto.

**Preso atto** del risultato della discussione.

Con n. 10 voti favorevoli n. 0 voti contrari n. 4 astensioni, legalmente espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1. Di contestare formalmente, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del "Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 1/L, la sopravvenuta incompatibilità nei confronti dei Consiglieri Comunali, signori Giordani Maurizio, Franchi Ruggero, Donini Alberto e Campestrini Clara.
2. Di inviare copia della presente deliberazione ai Consiglieri Comunali sopra citati, assegnando ai medesimi il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notifica, per formulare eventuali osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono impegni diretti di spesa.
4. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.02.2005 n. 3/L.
5. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L., ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. B) della L. 1034/1971, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.